



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI TOSCANI IN PERSONA DEI SINGOLI PRESIDENTI DEGLI ORDINI ADERENTI

PROTOCOLLO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI E DEL LAVORO NEL PERIODO EMERGENZIALE DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020.

Premessa.

1.Le vigenti disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 prevedono che alla fase di sospensione obbligatoria della celebrazione delle udienze (sino all'11 maggio 2020) relative a procedimenti non urgenti faccia seguito, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (termine quest'ultimo introdotto dal D.L. 28/2020) una ripresa graduale delle attività giudiziarie nell'ambito di progetti organizzativi elaborati d'intesa fra il Dirigente dell'ufficio, i Presidenti di Sezione, l'Avvocatura, acquisite le necessarie informazioni presso le Autorità sanitarie competenti.

Tali progetti devono contemperare plurime esigenze: la tutela della salute di quanti, a vario titolo, concorrono alle attività giudiziarie; la graduale e ponderata ripresa del servizio nella consapevolezza della centralità del tempo nella vita delle persone e delle strette interrelazioni fra tempestività dell'azione giudiziaria ed economia di un Paese; l'effettività del diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio quali cardini del giusto processo (art. 111 Cost.); il recupero di efficienza dell'apparato giudiziario che deve costituire un obiettivo di lunga durata per le Istituzioni di uno Stato moderno, anche in funzione della programmata politica di crescita e di sviluppo.

2.Tali obiettivi trovano un saldo riferimento, oltre che nel quadro costituzionale, nella normativa da ultimo varata e, in particolare, nel D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, e nel D.L. 28/2020.

L'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, disciplina le seguenti misure organizzative che i Dirigenti degli Uffici giudiziari devono adottare di concerto con i Presidenti di Sezione, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati:

- adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 83, lett. d);

- svolgimento delle udienze - laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA e tali, in ogni caso, da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, previa tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (lett. f);

- attestazione nel verbale di udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà, nonché di tutte le ulteriori operazioni (art. 83, lett. f);

- previsione di svolgimento delle udienze- laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

3.Su altro piano il C.S.M., con delibera del 26 marzo 2020, nell'indicare possibili linee guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari, con specifico riferimento alle udienze civili, ha previsto la possibilità di:

- celebrare le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (udienze a c.d. trattazione scritta);

- promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati in vista dell'adozione di modalità condivise di gestione delle udienze.

- svolgere le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi

messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

- incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

4. In tale contesto i Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro in collaborazione con il Magistrato civile della Corte, hanno predisposto una relazione illustrativa in ordine alle modalità di trattazione scritta delle udienze civili di precisazione delle conclusioni ex D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, e delle udienze in materia di lavoro, corredandola di prototipi di modelli uniformi di provvedimento (modello di decreto presidenziale telematico; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione, modelli relativi alle udienze in materia di lavoro).

5. La relazione e la documentazione ad essa allegata è stata inviata al Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, ai rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense – in vista del doveroso coordinamento con le iniziative assunte a livello centrale tra O.C.F. e C.S.M.– e ha formato oggetto di successiva discussione nell'ambito di una riunione svoltasi in data 6 aprile 2020 mediante collegamento tramite applicativo TEAMS tra il Presidente della Corte d'Appello, i Presidenti delle Sezioni civili, tre rappresentanti dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, i due rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense.

All'esito di tale riunione e delle ulteriori interlocuzioni sono state concordate le seguenti modalità organizzative.

Organizzazione delle udienze civili

art. 1.

Dopo l'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le udienze civili non soggette a differimento, quelle non implicanti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e

quelle suscettibili di definizione mediante provvedimenti da adottare fuori udienza.

art. 2

Nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le cause indicate come preferenziali nel provvedimento di organizzazione tabellare per il triennio in corso, nonché le cause più risalenti che possono esporre lo Stato a responsabilità ex L. 89/2001.

art. 3

1. Qualora la parte non si costituisca nel termine di venti giorni antecedente la data dell'udienza, ma, avvalendosi delle facoltà a lei concesse, si costituisca successivamente e, comunque, entro l'ora di inizio dell'udienza, il Collegio, uniformandosi all'atteggiamento di massima prudenza che deve improntare lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, disporrà un differimento ad altra udienza.

2. E' rimesso al Collegio il vaglio officioso d'inammissibilità di eventuali nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti (art. 345 c.p.c.).

art. 4

1. La data dell'udienza fissata costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a decorrere dal quale dovrà essere adottato dal giudice il provvedimento "fuori udienza".

2. Nell'ipotesi in cui il giudizio non venga definito con tale provvedimento, il Collegio adotterà i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

art. 5

1. Nella data fissata per l'udienza, il Collegio verifica l'inserimento nel fascicolo telematico, a cura della cancelleria, del decreto presidenziale di cui al successivo art. 9.

2. Dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti interlocutori (fissazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

3. I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono dalla data in cui la cancelleria comunica al difensore che la causa è stata trattenuta in decisione.

art. 6

Nel termine assegnato nel decreto presidenziale di cui al successivo art. 9 i difensori provvedono al deposito telematico delle note scritte (da denominare "note di trattazione scritta" e da depositare utilizzando la tipologia "atto non codificato"), contenenti istanze e conclusioni redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e l'indicazione della tipologia delle istanze (se del caso tramite rinvio a quelle già formulate e depositate) e curano, inoltre, il deposito della documentazione indicata nel medesimo decreto presidenziale, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 e quanto riportato al punto 1 del modello di decreto di fissazione della trattazione scritta.

art. 7

I provvedimenti di trattazione scritta sono adottati dai Presidenti di Sezione o di Collegio secondo i modelli uniformi e concordati oltre riportati.

art. 8

Le cause sono provvisoriamente assegnate pro-quota ai componenti del Collegio, i quali procedono alla verifica delle notifiche telematiche e degli altri adempimenti prodromici alla corretta costituzione del rapporto processuale.

art. 9

1. Per ogni udienza successiva alla data dell'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, il Presidente di Sezione dispone, con il provvedimento telematico (decreto presidenziale) che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma, 7, lett. h, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

2. Il provvedimento ha il seguente tenore:

CORTE D'APPELLO di FIRENZE

\$\$sezione\$\$ CIVILE

DECRETO

Il Presidente di Sezione

visti gli atti della causa n. r.g. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$,

visto l'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;

lette le Linee guida del CSM adottate con delibera del 26 marzo 2020, avuto riguardo alla seconda fase, dal 16 aprile fino al 31 luglio 2020, individuata sulla base dell'art. 83 del citato D.L. e del D.L. 28/2020;

visto l'art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

emette il seguente

DECRETO

ritenuta l'opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio ed il deposito telematico di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto;

P.Q.M.

1) invita i procuratori delle parti:

•a depositare in via telematica, almeno 7 giorni prima dell'udienza del ____ le proprie conclusioni definitive, con espressa manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione;

•ad allegare alle note per quanto di spettanza, prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello principale e/o appello incidentale);

•ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui al punto che precede, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

•le parti, in caso d'impossibilità o soverchia difficoltà nel deposito in pct di atti e documenti cartacei, vuoi per indisponibilità vuoi per formato non accettato dal pct o altra causa quale, in particolare, la mole e/o la tipologia di documenti (ad esempio, planimetrie in formati oltre l'A4, tabulati contabili, etc.) avranno cura di rappresentarlo nelle note di trattazione scritta; il Collegio valuterà se disporre un differimento o avvalersi del fascicolo cartaceo per la decisione;

2) riserva alla Corte, previo riscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, di assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, designando al contempo il collegio ed il relatore e comunque l'adozione di ogni opportuno provvedimento;

3) avverte che, in difetto di istanze e conclusioni in forma scritta, l'inerzia delle parti sarà interpretata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti.

Si comunichi

Firenze, _____

Il Presidente

dott. \$\$collegio_presidente\$\$

art. 10

1.La cancelleria provvede a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

2.L'eventuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo viene gestita con l'evento "esito udienza prec. concl.", cui fa seguito l'annotazione, a cura della cancelleria, che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).

art. 11

Il termine di sette giorni antecedente la data dell'udienza non è perentorio per rassegnare le conclusioni e sarà, in ogni caso, consentita la formulazione di istanze *in limine* (anche congiunte) volta a rappresentare l'esistenza di trattative o eventi processuali aventi carattere interruttivo o, comunque, rilevanti.

art. 12

Nell'ipotesi di mancato inserimento in pct della prova della notifica, il Collegio dispone un differimento per consentire alla parte di provvedere e alla Corte di verificare la regolare costituzione delle parti.

art. 13

Nel caso in cui la parte abbia già inserito in pct tutti gli atti e i documenti, resta inteso che la stessa deve ritenersi esonerata dal nuovo deposito del fascicolo cartaceo.

art. 14

1. Qualora le produzioni documentali constino di allegati non utilmente riversabili in pct (secondo quanto previsto nell'art. 9), il difensore deve darne tempestiva comunicazione al Collegio nell'ambito delle note a trattazione scritta.

2. Nel caso indicato al punto che precede, il Collegio dispone il differimento.

art. 15

1. I difensori – al fine di evitare disguidi e di facilitare il compito del Collegio – s'impegnano allo scambio delle note scritte previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, anche al solo fine di confermare le conclusioni già rassegnate.

2. In assenza di note di trattazione, con il primo provvedimento ex art. 309 c.p.c. sarà disposto prudenzialmente un differimento a data non anteriore all'1 settembre 2020.

3. Nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020 non si farà luogo a trattazione scritta per le udienze che provengano già da un primo rinvio ex art. 309 c.p.c.

4. In ogni caso il Collegio effettuerà le proprie valutazioni sulla base della specificità dei singoli casi e improntando il proprio giudizio alla massima prudenza.

art. 16

Nell'ipotesi in cui la causa venga trattenuta in decisione, il Collegio adotta il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione:

"N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

\$\$sezione\$\$

La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. \$\$collegio_presidente\$\$ *Presidente*

dott. \$\$collegio_relatore\$\$ *Consigliere*

dott. \$\$collegio_terzo_giudice\$\$ *Consigliere*

riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;

ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$, pendente tra

@@attore@@

APPELLANTE

contro

@@convenuto@@

APPELLATO

@@intervenuto@@

INTERVENUTO

la seguente

ORDINANZA

letti gli atti;

visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;

lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione;

P.Q.M.

1) trattiene la causa in decisione;

2) nomina relatore il dott. _____

3) ai sensi dell'art. 190 c.p.c. assegna alle parti, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.

Si comunichi

Firenze _____

Il Presidente

dott. \$\$collegio_presidente\$\$

art. 17

1.I Collegi formati nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari tengono le camere di consiglio quale logica prosecuzione delle udienze mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia -DGSIA nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2.L'ordinanza collegiale "fuori udienza" viene depositata tramite *consolle* ed è tempestivamente accettata dalla cancelleria.

art. 18

I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono per le parti dalla data della comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza di cui al precedente articolo.

art. 19

Nel caso in cui, per qualsiasi eventualità (ad esempio notifiche incomplete; necessità di integrazione del contraddittorio; richiesta di rinvio comunicata dalle parti, etc.), la causa non venga trattenuta in decisione, viene adottato il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione :

N. R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

\$\$sezione\$\$

La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. \$\$collegio_presidente\$\$

Presidente

dott. \$\$collegio_relatore\$\$

Consigliere Relatore

dott. \$\$collegio_terzo_giudice\$\$

Consigliere

riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;

ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$, pendente tra

@@attore@@

APPELLANTE

contro

@@convenuto@@

APPELLATO

@@intervenuto@@

INTERVENUTO

la seguente

ORDINANZA

letti gli atti;

visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;

lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;

preso atto del mancato deposito di conclusioni scritte rinvia al _____ ex art. 309 c.p.c.;

dato atto che parte appellante non ha depositato note scritte, rinvia al _____ ex art. 348 c.p.c.

rilevata la mancanza della prova della notifica dell'appello principale incidentale nei confronti di _____ concede a _____ termine perentorio fino al _____ per l'integrazione del contraddittorio e rinvia all'udienza del _____ .

rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti di _____ concede a _____ termine perentorio fino al _____ per la regolarizzazione della stessa e rinvia all'udienza del _____ .

dato atto che la causa non può essere trattenuta in decisione per sovraccarico del ruolo, rinvia per p.c. all'udienza del _____.

preso atto di quanto dichiarato dalle parti, rilevato che vi è altro procedimento, sempre chiamato per l'udienza del _____, rubricato al n. _____ e pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, dispone

la riunione della presente causa a quella di cui al n. _____ .

di riunirsi alla presente causa quella di cui al n. _____ .

letta la concorde istanza di rinvio della causa per la pendenza di trattative in corso di bonario componimento della lite, concede rinvio all'udienza di p.c. del _____.

rilevato che non risulta pervenuto il fascicolo di ufficio di I grado, manda alla cancelleria di sollecitarne l'invio e dà termine alle parti per mettere a disposizione della Corte copia degli atti rilevanti dello stesso in loro possesso, al fine del decidere, fino al _____ . Rinvia all'udienza del _____ .

Si comunichi.

Firenze, _____

Il Presidente

dott. \$\$collegio_presidente\$\$

art. 20

Nel caso previsto nell'articolo che precede, l'ordinanza collegiale "fuori udienza" - deliberata in camera di consiglio telematica mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero della giustizia-D.G.S.I.A - viene depositata tramite *consolle*, tempestivamente accettata dalla cancelleria e da questa comunicata alle parti.

art. 21

Le sole udienze relative a istanze di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c, vengono celebrate in esito all'adozione del seguente provvedimento che tiene conto delle peculiarità di dette udienze:

N. R.G. \$\$anno_ruolo\$\$/\$\$numero_ruolo\$\$

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

\$\$sezione\$\$

DECRETO

Il Presidente dott. \$\$collegio_presidente\$\$

visto il D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

visto il D.L. 23/2020;

visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;

ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle udienze per i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020;

ritenuto di poter provvedere ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h) del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

P.Q.M.

1) dispone – ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 - che la celebrazione delle udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 nonché 373, 431 cpc e c.d. Fornero (reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) assegna all'uopo alla parte istante/reclamante termine sino a 5 gg prima dell'udienza fissata per il giorno _____ e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza, riservando la decisione sull'istanza/reclamo;

3) ove una o più controparti non si siano costituite almeno 7 gg. prima dell'udienza fissata o laddove le stesse si costituiscano solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita o non si siano costituite, si deve ritenere consentita la fissazione da parte del Collegio di udienza ulteriore e successiva, atta a consentire alle parti costituite nei procedimenti da trattare , lo scambio e/o il deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;

4) qualora le parti costituite non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui ai punti 2) e 3) sopraindicati, il loro silenzio verrà interpretato come richiamo alle istanze e alle conclusioni già avanzate negli atti di costituzione ;

5) qualora invece le parti abbiano raggiunto nelle more un accordo o comunque non abbiano più l'esigenza di insistere in ordine ad una pronuncia sull'istanza di inibitoria, onde evitare un inutile dispendio di attività da parte del Collegio e delle Cancellerie (queste ultime a ranghi ridotti in virtù della normativa soprarichiamata), le suddette parti sono invitate a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione;

6) riserva al Collegio composto da _____ (rel _____) all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Si comunichi.

Firenze, _____

Il Presidente

dott. \$\$collegio_presidente\$\$

Organizzazione delle udienze che seguono il rito del lavoro.

art. 22

A decorrere dal 12 maggio 2020, la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro (non solo, quindi, i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, nonché 373, 431 c.p.c. e i reclami ex art 1, commi 58 e ss., l. 28-6-2012 n. 92), che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

art. 23

Le cause fissate per eventuale istruttoria orale o per il conferimento di incarico di C.T.U., nonché le cause in cui è da sottoscrivere (eventuale) verbale di conciliazione giudiziale non potranno essere trattate con le modalità indicate all'articolo che precede, in quanto richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dovranno, pertanto, essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).

art. 24

1. Ai fini della celebrazione delle udienze suscettibili di svolgimento con le modalità indicate nell'art. 22 è necessario che i fascicoli siano interamente telematici.

2. Qualora i fascicoli siano in parte cartacei, gli Avvocati saranno invitati, a cura della cancelleria, ad inserire nel fascicolo telematico le copie scansionate degli atti e dei documenti in precedenza prodotti in forma cartacea.

3. Il mancato inserimento degli atti e dei documenti indicati al punto che precede comporterà il differimento della causa ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

art. 25

In relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283, 431, 373 c.p.c., ai reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012 o ad altri procedimenti (ad es. di correzione di errore materiale) che non richiedono, all'esito dell'udienza, l'immediata pronuncia del dispositivo o la redazione della motivazione contestuale sarà adottato il modello di decreto presidenziale telematico di seguito precisato all'art. 32.

art. 26

1. Per le cause diverse da quelle indicate all'articolo che precede sarà disposta la celebrazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito di note (da denominare "note di trattazione scritta"), contenenti le istanze e conclusioni, ed eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

2. Qualora le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, potranno limitarsi a richiamarle.

art 27

In presenza di istanza motivata di fissazione di udienza con discussione orale potrà essere fissata un'apposita udienza in data successiva al 31 luglio 2020.

art. 28

1. Nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con

rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta.

2. Se la parte appellata non si costituisce nemmeno il giorno dell'udienza ne sarà dichiarata la contumacia.

art. 29

La data dell'udienza rappresenta il momento a decorrere dal quale il giudice è tenuto ad adottare il provvedimento o di definizione del giudizio oppure di natura ordinatoria/interlocutoria.

art. 30

1. Il dispositivo o la sentenza contestuale sono deliberati – al pari di tutti gli altri provvedimenti da adottare – in camera di consiglio telematica da remoto mediante utilizzazione degli applicativi messi a disposizione del Ministero della Giustizia –D.G.S.I.A. nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2. Il dispositivo o la sentenza contestuale sono depositati il giorno stesso dell'udienza e tempestivamente accettati dalla cancelleria che provvede a darne comunicazione alle parti.

art. 31

Tutti i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza cartolare saranno preceduti da un preambolo in cui sarà dato atto dei seguenti eventi:

- provvedimento organizzativo adottato del Capo dell'Ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020:

- decreto presidenziale con cui è stata disposta la trattazione cartolare;
- avvenuta comunicazione del decreto alle parti costituite;
- intervenuta lettura delle note scritte depositate telematicamente dai difensori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto presidenziale.

art. 32

Quanto alle possibili modalità di gestione dell'udienza "cartolare" con riferimento ai vari procedimenti (di lavoro e previdenziali), "ordinari" e non, si provvederà ad inviare telematicamente, procedimento per procedimento, con

congruo anticipo rispetto all'udienza già fissata (o eventualmente all'uopo rinviata), uno dei seguenti decreti presidenziali.

RECLAMO EX ART, 1, COMMI 58 e SS. L. 92/2012.

La Presidente,

rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. 170/2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

- che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in

telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente reclamo (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti, oltre che le istanze e conclusioni, eventuali deduzioni "conclusionali" da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle;

P.Q.M

- assegna alla parte reclamante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito alle parti, ove intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, a limitarsi a richiamarle, e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell'udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;*

- sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (reclamo ed eventuale reclamo incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 30 giugno p.v.;*

- segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);*

•avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;

•invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;

• riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Firenze, 2020

La Presidente

ISTANZA INIBITORIA.

La Presidente,

rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno

dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. 170 /2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 ,convertito con modificazioni nella legge 27/2020- che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente (sub)procedimento (n. R.G.L.) avente ad oggetto istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

che, ove la controparte si costituisca solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita, deve provvedersi alla fissazione di altra udienza, atta a consentire alle parti lo scambio e/o deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;

P.Q.M

• assegna alla parte istante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte (ove non costituita da inserire: allo stato non

ancora costituita) sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con richiesta di trattenere in riserva la decisione sull'istanza; qualora la costituzione per la fase di inibitoria della parte appellata intervenga in data prossima o addirittura coincidente con l'udienza fissata per la discussione dell'istanza, si da non consentire lo scambio e il deposito nei termini sopraindicati, si provvederà a fissare nuova udienza per permettere i suddetti scambio e deposito;

- *avverte la parte istante che, ove non provveda allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, l'inerzia sarà interpretata come rinuncia all'istanza, mentre ove non vi provveda la controparte il silenzio sarà interpretato come richiamo alle istanze e conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase di inibitoria;*

- *riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Firenze,

La Presidente

CAUSE ORDINARIE.

La Presidente,

rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 e ulteriormente modificato dal D.L. 28/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti

partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. /2020 del 2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 ,convertito con modificazioni nella legge 27/2020 - che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione della presente causa (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni "conclusionali" – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;

P.Q.M.

•assegna alla parte appellante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che le istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti intendano riportarsi alle

difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle), nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo – che saranno depositati telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare – e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell'udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;

- *sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello ed eventuale appello incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 31 luglio p.v.;*

- *segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);*

- *avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incombeni ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;*

- *invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;*

- *riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Firenze, 2020

La Presidente

La Presidente Sezione Lavoro

art. 33

Attesa l'esigenza di rispettare le indicazioni ministeriali che impongono anche per il personale amministrativo una graduale ripresa delle attività in Ufficio al fine di evitare improprie concentrazioni, nocive alla salute dei lavoratori e, più in generale, dell'utenza, le cancellerie delle Sezioni civili e della Sezione lavoro potranno essere contattate in duplice modo:

-prioritariamente per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**

Seconda Sezione Civile: **sez2civile.ca.firenze@giustizia.it**

Terza Sezione Civile: **sez3civile.ca.firenze@giustizia.it**

Quarta Sezione Civile: **sez4civile.ca.firenze@giustizia.it**

Sezione lavoro: **cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: **volgiur.ca.firenze@giustizia.it**

-solo in subordine telefonicamente, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, per avere informazioni il giorno stesso della udienza con riguardo ai fascicoli in essa fissati ai seguenti recapiti:

Sezione Prima Civile/Famiglia: 055/7995259-5263

Sezione Seconda Civile/Imprese: 055/7995271-5290

Terza Sezione Civile: 055/7995273-5960

Quarta Sezione Civile; 055/7995286-5960

Sezione Lavoro: 055/7995354-5355-5089-5365

art. 34

le Parti provvederanno ad effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Protocollo al fine di adottare ogni necessario provvedimento integrativo o correttivo.

Firenze, 5 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'Appello
Margherita Cassano

Per l'Unione Distrettuale degli Ordini forensi Toscani
Avv. Fabrizio Spagnoli
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo
Avv. Roberto De Fraja
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Giampiero Cassi
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Avv. Carlo Valle
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Livorno
Avv. Fabrizio Spagnoli
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
Avv. Lelia Parenti
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Avv. Stefano Pulidori
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia
Avv. Cecilia Turco
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato
Avv. Maurizio Piero Betti
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena
Avv. Lucia Secchi Tarugi
adesione inviata tramite pec come da allegato